



Conservatorio di Siena “RINALDO FRANCI”
ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE
Consulta Studenti

Regolamento della Consulta degli Studenti

pubblicato con Decreto del Presidente n.4 del 16/03/2026

Conservatorio di Siena “R. Franci”
Istituto Superiore di Studi Musicali
Prato di Sant’Agostino, 2 - 53100 Siena (SI)
Telefono: (+39) 0577288904 - **Fax:** (+39) 0577389127
www.conservatoriosiena.it

PREMESSA:

“...fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza...”

Dante, Inferno canto XXVI vv. 119-120

La celebre terzina pronunciata da Ulisse richiama il valore universale della conoscenza come fondamento della dignità umana, oltre ogni limite di età, condizione o convenienza. In essa Dante riconosce nella ricerca della virtù e del sapere il motore più profondo dell’agire umano e della vita comunitaria.

La Consulta degli Studenti del Conservatorio di Musica “R. Franci” di Siena dedica questo Regolamento a tale ideale, nella convinzione che la partecipazione consapevole, il confronto e la responsabilità condivisa costituiscano l’essenza stessa della democrazia e della vita dell’Istituzione.

La Consulta degli Studenti
A.A. 2025/2026

Indice

Premessa:	1
Art. 1 - Natura Giuridica	3
Art. 2 - Funzioni e Finalità	3
Art. 3 - Composizione e durata della Consulta	3
Art. 4 - Cariche della Consulta	4
Art. 5 - Candidatura	5
Art. 6 - Elezioni della Consulta degli Studenti:	6
Bando, Commissione Elettorale, Elettorato, Candidature	6
Art. 7 - Operazioni di voto	7
Art. 8 - Scrutinio e nomina degli eletti	7
Art. 9 - Deliberazioni e Sedute della Consulta	8
Art. 10 - Convocazione e validità delle sedute	8
Art. 11 - Verbali di Seduta	9
Art. 12 - Uffici e Mezzi	9
Art. 13 - Assemblee degli Studenti	9
Art. 14 - Collaborazioni e Progetti Studenteschi	10
Art. 15 - Referenti di Scuola e Commissioni	10
Art. 16 - Ordine della discussione e delle votazioni	11
Art. 17 - Entrata in vigore e modifiche del Regolamento	11

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

ART. 1 - NATURA GIURIDICA

1. La Consulta degli Studenti è un organo elettivo di rappresentanza degli studenti, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 132/2003 e dell’art. 13 dello statuto del Conservatorio di Musica “R. Franci” di Siena.
2. La Consulta degli Studenti partecipa alla gestione dell’istituzione in collaborazione con gli altri organi secondo i modi e le prerogative previste dalle norme e dai regolamenti.

ART. 2 - FUNZIONI E FINALITÀ

1. La Consulta degli Studenti esprime pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento all’organizzazione didattica ed ai servizi per gli studenti, nonché alla produzione artistica ed alle collaborazioni dello stesso Conservatorio
2. La Consulta degli Studenti deve essere sentita sui cambiamenti inerenti alla qualità dei servizi offerti dal Conservatorio agli studenti, su ogni questione che possa riguardare il diritto allo studio e sull’applicazione di sanzioni disciplinari di particolare gravità nei confronti degli studenti stessi.
3. La Consulta sollecita con ogni mezzo l’espressione delle idee e delle intenzioni degli studenti, recepisce ogni direttiva dell’Assemblea degli Studenti e ne incoraggia ogni libera manifestazione di pensiero, curandone la sintesi e la traduzione in atti esecutivi inerenti alla propria funzione di rappresentanza.
4. La Consulta indice le Assemblee d’istituto degli studenti, le quali vengono tenute in un locale debitamente predisposto all’interno del Conservatorio “R. Franci” di Siena, e atto a contenere il maggior numero di studenti possibile. Si indica come preferenziale e naturale sede delle Assemblee l’*Auditorium* dell’*Istituto*.

ART. 3 - COMPOSIZIONE E DURATA DELLA CONSULTA

1. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti.
2. Ai sensi dell’art. 12, comma 1 del DPR n. 132/2003, i due studenti eletti nel Consiglio Accademico, qualora non membri eletti anche nella Consulta, ne divengono membri effettivi. Nel caso in cui lo studente designato in Consiglio di Amministrazione non sia membro eletto della Consulta non ne diviene membro effettivo, sebbene debba riferire periodicamente del suo operato ai rappresentanti della stessa.
3. I membri della Consulta restano in carica per la durata di tre anni accademici.

4. Il mandato triennale dei membri della Consulta può decadere nei seguenti casi:
- a) Cessazione del corso di studi;
 - b) Rinuncia spontanea alla carica, mediante presentazione di dimissioni al Presidente della Consulta;
 - c) Impedimenti o cause di qualunque natura che rendano impossibile l'esercizio della funzione;
 - d) Irrogazione di una sanzione disciplinare con sentenza definitiva da parte del Direttore o della Commissione Disciplinare.

Nel caso in cui venga a mancare lo status di studente, il membro della Consulta ha quattro mesi di tempo per riconfermare tale status attraverso l'immatricolazione ad un ulteriore corso di studi del Conservatorio “R. Franci” di Siena.

Il mandato può inoltre decadere a seguito di diffida, ingiunta dalla Consulta stessa per gravi inadempimenti, secondo le seguenti modalità:

- votazione interna a maggioranza, su richiesta di almeno un membro della Consulta;
 - assenza ingiustificata a tre sedute.
5. Al fine di garantire le funzionalità dell'organismo, il componente dimissionario resta comunque in carica fino all'insediamento del successore.
6. In caso di rinuncia, dimissioni o cessazione da parte di uno o più componenti della Consulta degli Studenti, il Direttore provvederà ad integrare la stessa attingendo alla graduatoria dei non eletti.
7. Laddove non vi siano candidati risultati non eletti o vi sia indisponibilità o impossibilità a subentrare in carica, il Direttore indirà elezioni suppletive da svolgersi entro sessanta giorni dall'avvenuta cessazione dalla carica.

ART. 4 - CARICHE DELLA CONSULTA

1. La Consulta elegge, per votazione interna, il Presidente. Designa, inoltre un rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e due nel Consiglio Accademico. In particolare:
- a) Il Presidente della Consulta degli Studenti è il rappresentante di riferimento della Consulta, cura i rapporti con gli altri Organi del Conservatorio, convoca e presiede le riunioni fissandone gli ordini del giorno, ne sottoscrive tutte le comunicazioni e i documenti ufficiali. Il Presidente ha diritto di voto nelle decisioni così come gli altri membri della Consulta. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica alla prima riunione della Consulta degli Studenti. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
 - b) Nelle more dell'attuazione di una diversa regolamentazione, il Presidente diventa di diritto membro dell'organismo nazionale che riunisce i Presidenti delle Consulte degli ISSM italiani (istituito con D.M. Miur del 3 aprile 2013), cd. CNSI (Conferenza Nazionale Studenti ISSM).
 - c) Il Presidente nomina un Vicepresidente tra i membri della Consulta che ne svolge le funzioni in caso di assenza.

- d) I membri designati in Consiglio di Amministrazione, in Consiglio Accademico sono i rappresentanti degli studenti interni o esterni alla Consulta presenti negli organi istituzionali del Conservatorio.
- e) Il Segretario viene nominato dal Presidente di volta in volta in sede di riunione o assemblea, e cura la stesura dei verbali, la corretta archiviazione degli stessi e di tutti gli atti che possano riguardare le attività e le funzioni della Consulta.
- f) Il Responsabile della comunicazione è garante della pubblicazione e della diffusione di documenti ed atti inerenti alle funzioni ed ai compiti della Consulta, nonché dell'informazione più efficace e completa riguardo iniziative ed attività della stessa. A tale scopo cura anche la mailing list e la posta elettronica degli studenti, ed altre eventuali modalità di comunicazione stabilite e può essere coadiuvato dagli altri membri della Consulta.
- g) Per gli studenti designati in seno al Consiglio Accademico la procedura di designazione è regolata nel modo seguente: dopo opportuna discussione e dopo aver accertata la disponibilità degli interessati a ricoprire l'incarico, si procede alla composizione di un elenco di candidati maggiorenni iscritti ai corsi di studio ordinamentali e/o sperimentali. Ogni componente della Consulta può proporre fino a due nominativi. Successivamente, con scrutinio segreto, ogni componente della Consulta elenca i candidati assegnando a ciascuno, in ordine di preferenza, un numero intero compreso tra uno ed il numero pari al numero dei candidati (numero maggiore corrisponde a maggiore preferenza). Si procederà quindi a sommare i punteggi ottenuti da ciascun candidato e a determinare, in base ad essi, una graduatoria. Risultano eletti i candidati che riportano il punteggio più alto. A parità di punteggio prevale il candidato più anziano in termini di anni di iscrizione anche non consecutivi. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano anagraficamente. Se alla comunicazione della designazione, venisse meno la disponibilità sarà automaticamente designato il candidato che ha ottenuto il punteggio immediatamente inferiore.

ART. 5 - CANDIDATURA

1. I requisiti per la proposta di candidatura a membro della Consulta sono i seguenti:
 - a) Maggiore età compiuta al momento della presentazione della candidatura;
 - b) Conseguimento di un Diploma di Scuola Media Superiore, alla data di inizio del primo Anno Accademico in cui si insedia la Consulta o, in caso di elezioni suppletive, al momento della presentazione della candidatura.
 - c) Regolare iscrizione ad almeno un corso di qualsiasi ordinamento e livello di studio del Conservatorio “R. Franci” di Siena, ad esclusione dei corsi della durata di un anno accademico.
2. Ai fini del corretto svolgimento delle elezioni, devono essere candidati almeno un numero di allievi pari al numero di membri della Consulta da eleggere. In caso di elezioni suppletive, il numero di candidati deve essere almeno pari al numero degli uscenti.
3. Nell'impossibilità di rispettare le condizioni di cui al comma 2, il termine di presentazione delle candidature e la data delle elezioni verranno di volta in volta posticipate di sette giorni lavorativi a partire dalle rispettive date fissate in precedenza.

4. La proposta di candidatura, in carta libera, firmata e corredata di fotocopia di un documento di riconoscimento e autocertificazione dei requisiti di cui al comma 1, nonché dei recapiti postali, telefonici e telematici del candidato, dovrà essere indirizzata alla “Commissione elettorale per le elezioni della Consulta degli Studenti” e presentata, entro e non oltre il termine fissato, presso gli uffici del protocollo, che provvederà a recapitarla alla Commissione, preventivamente istituita secondo le modalità descritte dal successivo art. 6. I singoli candidati hanno facoltà di riunirsi in liste autogestite.

ART. 6 - ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI:
BANDO, COMMISSIONE ELETTORALE, ELETTORATO, CANDIDATURE

1. Il Direttore, con propria ordinanza, indice almeno 20 giorni prima della scadenza del mandato della Consulta, le elezioni per il rinnovo della stessa. Il bando dovrà indicare:
 - il numero degli studenti da eleggere ai sensi dell’art.12, comma 1, del D.P.R. n. 132/2003;
 - le date, nel numero di tre giornate anche consecutive fissate nell’arco di una settimana, il luogo e la fascia oraria in cui sarà allestito il seggio elettorale;
 - requisiti dell’elettorato attivo e passivo;
 - il termine di presentazione delle candidature.
2. Il bando è affisso all’albo, pubblicato sul sito web del Conservatorio e ne viene inviata comunicazione a mezzo posta a tutti gli studenti aventi diritto al voto.
3. Viene istituita con decreto del Direttore la Commissione Elettorale (d’ora in poi denominata “Commissione”), formata da tre componenti di cui due studenti scelti dall’Assemblea degli Studenti tra gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti che non siano candidati, e un docente di prima o seconda fascia con contratto a tempo indeterminato in servizio nell’Istituzione designato dal Consiglio Accademico. Nel medesimo decreto di nomina sono individuati, altresì, i componenti supplenti.
4. La Commissione nomina al suo interno il proprio Presidente.
5. La Commissione ha il compito di formare, entro sette giorni dalla nomina, gli elenchi degli elettori attivi e passivi, di vagliare le candidature e di verificarne la rispondenza ai requisiti. La Commissione ha il compito di garantire il rispetto delle disposizioni prescritte dal presente Regolamento.
6. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino negli elenchi sopracitati sono segnalate al Presidente della Commissione fino a sette giorni prima delle votazioni. La Commissione provvede all’eventuale modifica dell’elenco.
7. La Commissione, si insedia presso il Seggio Elettorale e si occupa di fornire all’elettorato attivo le schede recanti il timbro dell’Istituzione e vidimate dal Presidente. Si occupa altresì di sovrintendere a tutte le operazioni di voto. Di tali operazioni redige apposito verbale, che riporta il numero effettivo dei votanti e il risultato analitico delle schede scrutinate.
8. La Commissione si avvale del supporto degli uffici amministrativi, della segreteria didattica e dei coadiutori.

9. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio ordinamentali e sperimentali, purché maggiorenni.
10. Non hanno diritto all'elettorato passivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva.
11. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire a pena di esclusione entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando e possono essere presentate direttamente all'Ufficio protocollo del Conservatorio tramite posta elettronica.
12. L'Ufficio protocollo trasmette le candidature pervenute alla Commissione Elettorale che verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.
13. Il Presidente della Consulta uscente convoca almeno 15 giorni prima della data delle votazioni un'Assemblea studentesca ove i candidati possano presentare le proprie candidature ed esporre il programma elettorale. Le candidature - e relativi programmi elettorali - saranno messi a verbale e dovranno essere condivisi con gli studenti.

ART. 7 - OPERAZIONI DI VOTO

1. L'elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante documento di riconoscimento.
2. Il voto è individuale e segreto. Possono essere espresse, sull'apposita scheda elettorale prestampata con i nomi dei candidati, fino a due preferenze se i componenti della Consulta da eleggere sono tre. In ogni altro caso possono essere espresse preferenze in numero massimo pari ad un terzo, arrotondato per eccesso, del numero dei componenti della Consulta da eleggere.
3. Sono nulle le schede che recano preferenze in numero maggiore a quanto prescritto al precedente comma, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un qualsiasi altro segno estraneo all'indicazione di preferenza.

ART. 8 - SCRUTINIO E NOMINA DEGLI ELETTI

1. Le votazioni sono valide se vi prendono parte almeno il 30% degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto non si procede alle operazioni di scrutinio e, ferme restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripetute entro sette giorni. Il risultato elettorale raggiunto sarà in tal caso valido a prescindere dal raggiungimento del quorum.
2. Al termine delle votazioni, la Commissione apre l'urna sigillata e, accertato il raggiungimento del quorum di cui al precedente comma, provvede a verificare che le schede presenti corrispondano al numero dei votanti. Si procede dunque allo scrutinio dei voti e alla proclamazione degli eletti.
3. A parità di preferenze risulterà eletto lo studente più anziano in termini di anni di iscrizione anche non consecutivi. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano anagraficamente.

4. La Commissione di seggio trasmette al Direttore il verbale delle votazioni. Il Direttore, sulla base dei risultati, nomina gli eletti con proprio decreto, che sancisce l'effettivo inizio del mandato.

ART. 9 - DELIBERAZIONI E SEDUTE DELLA CONSULTA

1. Le sedute della Consulta degli Studenti sono valide in presenza della metà più uno dei membri della Consulta, e possono anche svolgersi per via telematica.
2. Le deliberazioni della Consulta degli Studenti sono valide se votate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
3. Alle sedute della Consulta possono partecipare, con voto consultivo, anche i componenti dei consigli designati dalla Consulta che non siano membri effettivi della stessa.
4. I verbali delle riunioni della Consulta devono essere sottoscritti dopo la chiusura della seduta dal Presidente e, se possibile, dal Segretario in carica. La totalità dei presenti al momento della chiusura costituisce la base per le decisioni, qualora venga mantenuto il numero legale di presenze di cui al comma 1.
5. Una volta sottoscritti, i verbali delle riunioni dovranno essere inviati alla Segreteria Didattica che provvederà alla loro pubblicazione nell'Albo Ufficiale.
6. I componenti della Consulta percepiscono un compenso per ogni seduta, per un numero massimo di 11 sedute, il cui importo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella misura massima di 30 Euro previa verifica delle disponibilità di bilancio, come previsto dal decreto interministeriale del 1° febbraio 2007: *"...per la determinazione dei limiti dei compensi agli organi delle Istituzioni per l'alta formazione artistica musicale e coreutica."*

ART. 10 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. La convocazione è disposta dal Presidente ed è inviata per via telematica a tutti i componenti.
2. La convocazione prevede l'indicazione dell'Ordine del Giorno ed è inviata, insieme ad eventuale documentazione istruttoria, almeno cinque giorni prima della data fissata per ciascuna seduta. La convocazione d'urgenza è ammessa in via eccezionale ed è comunicata direttamente agli interessati almeno due giorni prima della data fissata.
3. Sedute straordinarie possono essere convocate dal Presidente sulla base di comunicazioni urgenti che provengano dai rappresentanti studenteschi negli organi di governo ovvero di questioni inderogabili che necessitino di una immediata trattazione.
4. Il Presidente inserisce nell'Ordine del Giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da uno o più componenti.
5. All'inizio della seduta il Presidente può proporre aggiunte all'Ordine del Giorno per motivi di particolare urgenza.
6. Le sedute della Consulta sono valide se e fino a che, ad esse è presente la maggioranza dei componenti in carica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del presente Regolamento.

7. I componenti della Consulta sono tenuti a partecipare con la massima assiduità anche ai fini della validità delle stesse, come previsto dall'art. 9 del presente Regolamento. Eventuali assenze debbono essere debitamente giustificate al Presidente della Consulta.

ART. 11 - VERBALI DI SEDUTA

1. Il verbale di ciascuna seduta della Consulta è redatto in forma sintetica dal Segretario.
2. Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta.
3. I verbali della Consulta sono custoditi presso gli uffici amministrativi dell'Istituzione ed affissi all'Albo d'Istituto.

ART. 12 - UFFICI E MEZZI

1. Il Consiglio di Amministrazione fornisce alla Consulta i mezzi e gli spazi necessari allo svolgimento delle sue funzioni.
2. Si garantisce alla Consulta degli Studenti un proprio locale di riunione interno all'Istituto, messo a disposizione dal Direttore.

ART. 13 - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

1. L'Assemblea degli Studenti è in linea di principio la fonte primaria delle istanze e delle linee di condotta promosse e perseguite dalla Consulta degli Studenti negli ambiti che le competono.
2. Gli studenti hanno l'inviolabile diritto di riunirsi in assemblea, anche in via telematica, almeno due volte l'anno, salvo casi di particolare urgenza o gravità, in presenza dei quali potrà essere indetta una ulteriore Assemblea all'interno di carattere straordinario.
3. L'Assemblea degli Studenti è convocata con almeno quattordici giorni di anticipo mediante comunicazione via posta elettronica alla Direzione e alla Segreteria Didattica, al fine di non arrecare pregiudizio all'organizzazione del Conservatorio.
4. In casi di estrema necessità, il termine di cui al comma precedente può essere ridotto, previa autorizzazione del Direttore.
5. La convocazione viene affissa all'Albo d'Istituto e comunicata tramite posta elettronica indicando l'Ordine del Giorno, la data e il luogo dell'adunanza. I docenti sono tenuti a dare la massima pubblicità e a favorire l'afflusso degli studenti all'assemblea.
6. La Consulta ha facoltà di stabilire preventivamente due date per lo svolgimento dell'assemblea, nelle quali è garantita la sospensione dell'attività didattica per la durata di tre ore, al fine di favorire la massima partecipazione possibile. Le date devono essere sottoposte in tempo utile al Consiglio Accademico, al fine di consentire l'organizzazione del calendario dei corsi.
7. Qualora non sia possibile garantire la sospensione dell'attività didattica, il Segretario verbalizzante ha l'obbligo di registrare i nominativi dei presenti, ai fini della giustificazione delle assenze alle lezioni nelle ore coincidenti con l'assemblea.

8. L'Assemblea degli Studenti è presieduta dal Presidente della Consulta, al quale compete l'organizzazione degli spazi e dei tempi di svolgimento.
9. All'inizio della seduta, il Presidente nomina tra i presenti un Segretario verbalizzante e un Moderatore.
10. Il Presidente può assumere le funzioni di Moderatore.
11. L'Assemblea degli Studenti ha la funzione di informare gli studenti sui servizi, sulle iniziative e sull'attività didattica, amministrativa, istituzionale e giuridica del Conservatorio. La Consulta degli Studenti ed altre eventuali redazioni o comitati studenteschi, ove ne facessero richiesta, relazionano sulle proprie attività e fanno il punto sulla situazione dei servizi agli studenti all'interno del Conservatorio. La Consulta degli Studenti espone le decisioni prese in Consiglio di Amministrazione ed in Consiglio Accademico facendo fede ai verbali delle riunioni dei suddetti organismi e comunque nel pieno rispetto del segreto d'ufficio.
12. La Consulta può ricorrere alla votazione per alzata di mano di tutti gli studenti presenti all'Assemblea per un parere consultivo su eventuali deliberazioni della Consulta stessa.
13. La Consulta recepisce durante le Assemblee qualsiasi proposta, richiesta o protesta proveniente da uno o più studenti e ne prende atto, riservandosi di discuterne durante le proprie sedute.
14. Il verbale dell'Assemblea è sottoscritto, al termine della seduta, almeno dal Presidente dell'assemblea; la sottoscrizione del Segretario dell'Assemblea è richiesta ove possibile.

ART. 14 - COLLABORAZIONI E PROGETTI STUDENTESCHI

1. Allo scopo di incentivare iniziative tese a migliorare i servizi agli studenti e la collaborazione tra la Consulta ed altri dipartimenti ed organizzazioni interne o esterne all'Istituto, nel rispetto dei regolamenti e dello Statuto del Conservatorio, la Consulta può avvalersi dell'ausilio di collaboratori e responsabili di progetto, scelti fra gli studenti che ne facciano richiesta o che si distinguano per l'interesse dimostrato alle collaborazioni o iniziative di cui sopra.
2. Ogni progetto può avere la durata massima di un anno accademico e deve avere caratteristiche di originalità, non deve cioè essere già presente in forma analoga nell'attività didattica del Conservatorio.
3. Gli eventuali collaboratori possono partecipare con voto consultivo alle sedute della Consulta nelle quali sia stata inserita all'Ordine del Giorno la discussione di progetti o iniziative che li coinvolgono.
4. Possono presentare progetti sia studenti singoli che gruppi, purché venga nominato un referente. Le proposte devono essere inviate alla Consulta degli Studenti tramite posta elettronica.

ART. 15 - REFERENTI DI SCUOLA E COMMISSIONI

1. La Consulta, al fine di ottenere un maggiore contatto con la base degli studenti e capillarizzare la comunicazione delle proprie attività, può designare per ogni Scuola studenti referenti, con il compito di farsi portavoce delle problematiche della rispettiva Scuola di appartenenza.
2. Gli studenti, designati dalla Consulta e nominati con Decreto del Direttore non possono essere più di due per ogni Scuola.

3. Gli studenti debbono essere maggiorenni, regolarmente iscritti ai corsi ordinamentali o sperimentali e non debbono aver subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva.
4. Il mandato dura per tutto l'anno accademico in corso. Lo studente decade dalla carica al venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.
5. Le procedure di designazione sono fissate autonomamente dalla Consulta.
6. Con cadenza periodica il Presidente della Consulta convoca e presiede l'Assemblea Plenaria degli Studenti Referenti alla presenza della Consulta.
7. Per il lavoro istruttorio, di studio, e di approfondimento di singole questioni, o per l'organizzazione di eventi studenteschi, la Consulta costituisce commissioni in relazione alle problematiche da esaminare e al lavoro da svolgere e vi nomina un coordinatore.
8. Ogni Commissione stabilisce autonomamente organizzazione e procedure dei lavori.
9. Al termine del lavoro, il risultato prodotto deve essere debitamente relazionato alla Consulta, che lo discute e lo approva.
10. La Commissione è sciolta con l'esaurirsi della funzione a cui è preposta.

ART. 16 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE E DELLE VOTAZIONI

1. Il Presidente assicura la disciplina delle sedute, l'ordine e le modalità di discussione e di votazione, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.
2. Le votazioni sono effettuate di regola con scrutinio palese. Su richiesta della maggioranza della Consulta o per iniziativa del Presidente, la votazione può essere nominale ovvero per scrutinio segreto.
3. La votazione per scrutinio segreto è prescritta, oltre che per le designazioni elettive, anche nelle ipotesi previste dalla legge.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Ai sensi dello Statuto di autonomia, il presente Regolamento, deliberato dalla Consulta e vagliato dal Consiglio Accademico, è adottato con Decreto del Presidente.
2. Eventuali future modifiche seguiranno il medesimo iter di cui al precedente comma.